



COMUNE DI VOGHERA

PROVINCIA DI PAVIA

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 41 del 28/07/2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA AI SENSI DELL'ART. 1
COMMI 82-101 DELLA LEGGE 199/2025 (ROTTAMAZIONE
QUINQUIES)

L'anno DUEMILAVENTISEI addì VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 20.15 in Voghera, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA, in seduta PUBBLICA ed in diretta streaming di SECONDA convocazione

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
ACCIAIOLI GIAMPIERO	X		GIARDINA VINCENZO	X	
AFFRONTI NICOLA	X		GIOVANETTI MATTEO	X	
ALBINI PIERFELICE	X		GIUGLIANO VINCENZO	X	
AMICI ILARIA	X		LUCCHINI ELENA	X	
BASSANESE LUIGI	X		MARFI ANTONIO	X	
BAZARDI ALESSANDRA	X		MIRACCA FRANCESCA	X	
BERGONZI PERRONE MARCELLO	X		MOSCARIELLO GIUSEPPE	X	
BOVONE ANDREA	X		PILASTRO SARA	X	
CARBONE GIUSEPPE	X		ROSA FABIANO	X	
CHINDAMO GLORIA	X		SCHIAVI CRISTIANA	X	
FOSSATI GIULIA	X		TRAVERSA ALESSANDRO		X
GABBA GIANCARLO	X		GARLASCHELLI PAOLA (Sindaco)		X
GHEZZI PIER EZIO	X				

Presenti: 23 - Assenti: 2

Sono nominati scrutatori: ===

IL VICE SEGRETARIO GENERALE, Dott. Paolo Eligio Meda, assiste alla seduta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, Dott. Nicola Affronti, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, commi da 82 a 101, della Legge 23/12/2025, n. 199 ha istituito la cosiddetta "Rottamazione-quinquies", consentendo la definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione (AdER);
- l'art. 10-quinquies del DL 27/03/2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22/05/2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui al sopra citato art. 1, commi da 82 a 101, L. 30/12/2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali e limitato l'applicazione della rottamazione quinquies ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che "nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate";
- il medesimo art. 10quinquies al comma 2, successivamente modificato dalla L. 113/2026, ha previsto che i provvedimenti adottati dagli enti creditori (regioni e enti locali), ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 luglio 2026, all'Agente della riscossione con le modalità che lo stesso Agente ha reso disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026;

CONSIDERATO che:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'Agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle Entrate Riscossione - Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;

DATO ATTO che:

- l'art. 10quinquies, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al D. Lgs. 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27 L. 689/1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, D.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, L. 199/2025 precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;

PRESO ATTO che:

- a decorrere dal 15/10/2026, l'Agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;

- il debitore rende tra il 16/10/2026 e il 15/12/2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che la stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15/10/2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31/03/2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, a partire dal 31/03/2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027;
- entro il 28/02/2027, ai sensi dell'art. 10quiquies, comma 1, lett. f) DL 38/2026 e s.m.i. l'Agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 95, L. 199/2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'Agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo;

CONSIDERATO inoltre che:

- l'art. 10quiquies, comma 2, DL 38/2016 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione quinquies acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente e ciò in deroga "all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quiquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160," e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, entro il 30/09/2026;
- l'art. 1, comma 101, L. 199/2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'Agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso Agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento;

CONSIDERATO altresì che:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbate possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'Agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui all'art. 7, comma 2, D. Lgs. 110/2024;
- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'Agente della riscossione risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente ad € 1.452.853,77;

RILEVATO che nel bilancio comunale non risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'Agente della riscossione con riferimento agli anni previsti dalla normativa in questione, essendo già stati oggetto di stralcio in applicazione del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

DATO ATTO pertanto che l'adesione del Comune alla rottamazione quinquies ha effetti finanziari sostenibili, in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate;

RITENUTO pertanto di provvedere ad aderire, ai sensi dell'art. 10quinquies DL 38/2026, convertito in L. 88/2026 e successivamente modificato dal DL 63/2026 convertito in L. 113/2026 alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 82 a 101, L. 30/12/2025, n. 199;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare di comuni e provincie in materia di entrate, anche tributarie;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

DATO ATTO che il provvedimento è stato esaminato dalla Giunta Comunale nella seduta del 16/07/2026 per il successivo inoltro al Consiglio Comunale;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 23/07/2026;

VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTA la L. 160/2019;

VISTO l'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Alle ore 23.00 esce dalla sala di riunione il Consigliere Giampiero Acciaioli. I presenti sono n. 22.

Accertata la seguente votazione resa in forma palese attraverso il sistema elettronico in dotazione ai sensi di legge:

CONSIGLIERI PRESENTI	N.	22
----------------------	----	----

CONSIGLIERI VOTANTI	N.	19
---------------------	----	----

Voti favorevoli	n.	14
-----------------	----	----

Voti contrari	n.	5	(Bazardi Alessandra, Bergonzi Perrone Marcello, Fossati Giulia, Ghezzi Pier Ezio, Rosa Fabiano)
---------------	----	---	---

Astenuti	n.	3	(Albini Pierfelice, Marfi Antonio, Miracca Francesca)
----------	----	---	---

DELIBERA

- di richiamare qui integralmente le motivazioni di cui alla premessa;
- di approvare, ai sensi dell'art. 10quinquies DL 38/2026, convertito in L. 88/2026 e successivamente modificato dal DL 63/2026, convertito in L. 113/2026, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 82 a 101, L. 30/12/2025 n. 199, così come integrata dal citato articolo 10quinquies;
- di inviare copia del presente atto all'Agente della riscossione entro il 31/07/2026, secondo le modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione;
- di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 31/07/2026;
- di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30/09/2026 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.

SUCCESSIVAMENTE

Il Presidente del Consiglio, Dott. Nicola Affronti, propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ritenuta l'urgenza di darne attuazione al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dalla legge per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune.

Tale proposta messa in votazione dal Presidente utilizzando la medesima modalità elettronica in forma palese, viene approvata con n. 14 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Conss.: Bazardi Alessandra, Bergonzi Perrone Marcello, Fossati Giulia, Ghezzi Pier Ezio, Rosa Fabiano), su n. 22 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n. 3 Consiglieri (Sigg.: Albini Pierfelice, Marfi Antonio, Miracca Francesca), come proclama lo stesso Presidente.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Dott. Nicola Affronti

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Vice Segretario Generale

Dott. Paolo Eligio Meda

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)